



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

***Settore Tecnico
e
Settore Provveditorato***

**Regolamento
per la gestione degli incentivi
di cui al Fondo per la
progettazione e l'innovazione,
ai sensi dell'art.113
del D.Lgs.n.50/2006
e ss.mm. ed ii.**

Approvato con delibera del Direttore Generale n..... del

INDICE ARTICOLI

Pag	Titolo
3	Premessa
4	Articolo 1 - Oggetto
4	Articolo 2 – Campo di applicazione
4	Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione
5	Articolo 4 - Personale partecipante - Nomina Nucleo tecnico - Competenze
8	Articolo 5 – Destinazione degli incentivi
9	Articolo 6 - Determinazione e ripartizione degli incentivi
10	Articolo 7 - Ripartizione e liquidazione degli incentivi
11	Articolo 8 - Sostituzione del R.U.P. e dei componenti il Nucleo tecnico
12	Articolo 9 - Penalità
12	Articolo 10 - Gestione della quota parte da destinare all'acquisto di beni ed implementazione banche dati
13	Articolo 11 - Disposizioni finali - Norme transitorie
14	Articolo 12 - Obblighi connessi all'ottenimento del parere di conformità al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio (SCIA – CPI).

Premessa

Visto il **D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016** *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Vista la **L.R. n.12 del 12.07.2011** recante *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12.04.2016, n.163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e ss.mm.ii.”*.

Visto l’art.24 della **L.R. n.8 del 17.05.2016** di modifica alla Legge Regionale 12 Luglio, n.12 per effetto in entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che all’articolo 113, comma 2, del sopracitato Decreto n.50 del 18.04.2016, è prevista analogamente alla normativa previgente – la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo posto a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti in base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l’ottanta per cento di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2.

Considerato che il comma 4 dell’articolo 113 del codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016 prevede che il 20 % delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

Considerato che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della centrale unica di committenza nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all’emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla programmazione al collaudo dell’opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

Art.1
Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di delle funzioni tecniche di opere o di lavori, di servizi e forniture a cura del personale interno all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.
2. Il presente atto di cui al comma 3 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, definisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito). Pertanto il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art.2
Campo di Applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste all'articolo 113 del Codice, per la realizzazione di opere o lavori pubblici, affidati in appalto in conformità alla Legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo e di regolare esecuzione.
Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedono un piano di intervento ed un capitolato di appalto nonché le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Art.3
Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto, l'Amministrazione destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4

Personale partecipante - Nomina Nucleo tecnico - Competenze

Il fondo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, investiti dall'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E' un dipendente di ruolo, di adeguate competenze professionali, nominato tra i dipendenti addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e cui è attribuita la competenza dell'opera, servizio, fornitura. Nell'ambito dei lavori pubblici, che comprende le fasi della progettazione, affidamento e esecuzione dell'opera, deve essere esclusivamente un tecnico. Quest'ultimo ricade anche nell'ambito dei servizi e/o fornitura a prevalente carattere tecnologico.

Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Decreto Legge n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.10 del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; si precisa che ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del predetto D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione.

1. Il R.U.P. è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato, nell'ambito dell'organico dell'Azienda, rispettando e garantendo, ove possibile, il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa ed opportuna distribuzione che tenga conto sia delle professionalità disponibili che della quantità e/o della qualità e/o del valore degli incarichi conferiti in corso di espletamento, e deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice Contratti e dal Regolamento Appalti.
2. Per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, di cui all'art.2 del presente regolamento, per il quale è stato deciso l'assolvimento di funzioni tecniche, di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, con le risorse interne dell'Azienda, verrà costituito il Nucleo tecnico. Esso sarà composto, oltre che dal R.U.P., dal responsabile delle attività di programmazione della spesa per investimenti, dai progettisti, dai verificatori della progettazione, dai coordinatori per la sicurezza, dai direttori dei lavori, dai direttori dell'esecuzione dei contratti, dagli eventuali direttori operativi ed ispettori di cantiere, dagli eventuali collaudatori statici, dagli eventuali collaudatori tecnico-amministrativi nonché dai loro rispettivi collaboratori tecnici, professionali ed amministrativi, che si identificano nel relativo personale che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

3. La costituzione del Nucleo tecnico dovrà rispettare, ove possibile, il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa, equilibrata ed ottimale distribuzione del carico di lavoro e che tenga conto sia delle professionalità disponibili, sia delle effettive conoscenze e competenze, sia degli incarichi in corso di espletamento che dei risultati conseguiti in incarichi similari già svolti. L'individuazione dei componenti il Nucleo tecnico dovrà essere effettuata sulla base delle capacità professionali e delle conoscenze tecniche richieste per le attività da svolgere, tenendo conto, del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita nella particolare tipologia e/o nella specifica disciplina e/o nella categoria a cui l'opera o il lavoro si riferisce. Inoltre la suddetta individuazione dovrà tenere conto della capacità riconosciuta sia di portare a compimento, nei tempi programmati, l'incarico conferito, sia di collaborare e procedere per lavori di gruppo nonché delle competenze nel campo tecnico, professionale ed amministrativo idonee all'incarico svolte via via dal personale stesso.
4. La nomina del Nucleo tecnico è di competenza del Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato dell'Azienda, sentiti il R.U.P. ed gli eventuali Responsabili delle altre unità operative coinvolte nel caso di attività svolte da personale non facente parte del Servizio Tecnico e Provveditorato e verrà comunicata all'Azienda per la relativa presa d'atto.
5. L'atto di costituzione del Nucleo tecnico, come da modello di cui all'Allegato "C" al presente Regolamento, debitamente sottoscritto, dovrà riportare i nominativi dei dipendenti incaricati di svolgere le prestazioni previste dal presente Regolamento, indicando i compiti previsti per l'espletamento dell'incarico stesso eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli.
6. Qualora, per qualche prestazione da espletare, si rendesse necessario procedere al conferimento del relativo incarico a più dipendenti, la ripartizione degli incentivi sarà fatta in parti uguali salvo eventuale diversa disposizione, come stabilita dal R.U.P. in sede di proposta di liquidazione degli stessi, in caso di diversa partecipazione ed incidenza dell'attività svolta da ciascun componente.
7. Il R.U.P., cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singola opera o lavoro, servizio e fornitura, di cui all'art.2 del presente regolamento definisce, nel rispetto del documento preliminare all'avvio della procedura, le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione ed il collaudo dell'opera, i servizi occorrenti, il personale tecnico, professionale ed amministrativo da impiegare, la ripartizione degli incentivi. Il R.U.P. provvede altresì a promuovere l'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie, come previste dal Regolamento Appalti, per l'esecuzione dell'opera o del lavoro.
8. Il R.U.P., pur mantenendo le prerogative che la normativa di riferimento gli assegna, farà riferimento al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed ai dirigenti dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato dell'Azienda ed accerterà che siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Inoltre aggiornerà costantemente il dirigente competente alla formazione del programma triennale ed il dirigente dell'u.o. di appartenenza circa l'attività svolta.
9. Il R.U.P. provvederà a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'opera, del lavoro, del servizio, della fornitura risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai

costi previsti nel quadro economico del progetto, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge applicabile in materia.

RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI

E' un dipendente di ruolo, di adeguate competenze professionali, nominato, tra il personale dell'unità medesima, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione a cui vengono demandati i seguenti compiti:

è attribuita la competenza della:

- a. **Lavori:** redazione del documento di fattibilità tecnica/amministrativa ed economica preliminare ai livelli di progettazione previsti nel Decreto;
- b. **Servizi e Forniture:** progettazione, articolata di regola in un unico livello, consistente nella redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica e successivamente a tutti i documenti tecnici – economici preliminare all'espletamento dell'appalto.

DIRETTORE DEI LAVORI

E' un dipendente di ruolo, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto (art. 24 comma 1, del Codice).

Il Direttore dei Lavori deve essere nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. Settore Tecnico prima dell'avvio delle procedure di gara ed i compiti e le funzioni di tale figura possono essere attribuiti ad un solo soggetto (art. 101, comma 2, del Codice), ad esso viene demandato lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento Appalti fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione.

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Sono dipendenti di ruolo, individuati dal Direttore dei Lavori, sentito il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. Settore Tecnico, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto. L'Ufficio di Direzione Lavori è composto dai direttori operativi e gli ispettori di cantiere i quali collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori ed in particolare:

Direttori Operativi: Svolgono le funzioni individuate al comma 4 dell'art.101 del Codice;

Ispettori di Cantiere: Svolgono le funzioni individuate al comma 5 dell'art.101 del Codice.

Il Direttore dei Lavori ed i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori, ove nominati, sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art.1176, comma 2, codice civile e ad osservare il canone di buona fede di cui all'art.1375 codice civile.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

E' un dipendente di ruolo, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto ad esso viene demandato lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento Appalti ART.111, comma 2.

In particolar modo il D.E.C. rappresenta, nei confronti dell'impresa, l'amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (FASE PROGETTUALE E FASE ESECUTIVA)

Sono dipendenti di ruolo, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti prescritte dall'articolo Art. 90, comma 3, del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii, ad essi è demandato il compito di redazione degli elaborati descrittivi e grafici previsti dal Codice Contratti e dal Regolamento Appalti nonché svolgimento di tutte le attività prescritte dal D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.;

ASSEVERATORE ANTINCENDIO

Sono dipendenti di ruolo, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti prescritte dagli articoli 2 e 3, del D.M. 05/08/2011 e del D.M. Ministero dell'Interno 16/05/1986, ad essi è demandato il compito di redazione e la firma degli elaborati e delle dichiarazioni previste dal D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.;

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Sono dipendenti di ruolo inquadrati nel ruolo amministrativo, individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto che svolgono le attività inerenti la predisposizione delle procedure di gara, la verifica dei requisiti dei partecipanti ed affidamento del contratto, nonché sono demandati ad assolvere alle attività di Centrale Unica di Committenza.

Art. 5

Destinazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono destinati, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, al personale dipendente dell'Azienda che è incaricato ad espletare funzioni tecniche ed amministrative di cui all'art.113 Decreto Legislativo 50/2016;
2. Gli incentivi sono attribuiti alle attività previste all'articolo n. 113 Decreto Legislativo 50/2016;
3. Gli incentivi sono ripartiti tra il R.U.P., gli incaricati all'attività di programmazione della spesa per investimenti, della verifica del progetto, del coordinamento per la sicurezza, della direzione lavori, del collaudo statico, del collaudo tecnico-amministrativo nonché tra i loro rispettivi collaboratori, tecnici, professionali ed amministrativi, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 113 del Codice Contratti.
4. Gli incentivi sono ripartiti, per quanto di competenza, anche al personale dipendente che, al momento della relativa liquidazione, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Azienda o sia stato trasferito ad altra uu.oo./servizio/settore/ufficio.

Art. 6

Determinazione e ripartizione degli incentivi

1. Gli incentivi, come costituiti dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, sono comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A.. Nella somma sono ricompresi anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda. Qualora nell'appalto siano previsti lavori da affidare separatamente o in economia per i quali siano state eseguite le previste prestazioni professionali, l'importo di cui al periodo precedente sarà aumentato della quota parte dei lavori di che trattasi;
2. La misura della percentuale di cui al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento rappresenterà la percentuale massima accantonabile in quanto la stessa verrà modulata in funzione della seguente graduazione:
 - a) 2% per importo dell'opera dei lavori, servizi e forniture a base di gara pari o inferiore ad € 1.000.000,00;
 - b) 1,90% per importo dell'opera dei lavori, servizi e forniture a base di gara superiore ad € 1.000.000,00 e pari o inferiore ad € 5.000.000,00;
 - c) 1,80% per importo dell'opera dei lavori, servizi e forniture a base di gara superiore ad € 5.000.000,00 e pari o inferiore ad € 25.000.000,00;
 - d) 1,70% per importo dell'opera dei lavori, servizi e forniture a base di gara superiore ad € 25.000.000,00 e pari o inferiore ad € 50.000.000,00;
 - e) 1,60% per importo dell'opera dei lavori, servizi e forniture a base di gara superiore ad € 50.000.000,00;
3. L'importo degli incentivi non sarà soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, avvengano dei ribassi percentuali sull'importo posto a base di gara;
4. L'importo corrispondente alle risorse destinate al Fondo sarà inserito tra le "Somme a disposizione" nel quadro economico dell'opera, del lavoro, del servizio e della fornitura approvati o affidati, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'appalto;
5. La ripartizione degli incentivi sarà attribuita alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera, del lavoro, del servizio e della fornitura secondo le percentuali riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Opere e/o Lavori

FIGURE PROFESSIONALI		PERC. TOT.
a)	R.U.P.	25%
b)	Responsabile delle attività di programmazione della spesa per investimenti, Verificatore della progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, Direttore dei lavori, Direttore operativo, Ispettore di cantiere, Collaudatore statico, Collaudatore tecnico amministrativo	25%
c)	Collaboratori tecnici del R.U.P., del progettista, del direttore dei lavori	20%
d)	Collaboratori professionali ed amministrativi	10%
e)	Aliquota per ammodernamento ed accrescimento	20%

Tabella 2 – Servizi e/o Forniture

<i>FIGURE PROFESSIONALI</i>		<i>PERC TOT.</i>
a)	R.U.P.	25%
b)	Direzione Esecuzione del Contratto e collaboratore del DEC	20%
c)	Collaboratori professionali ed amministrativi	35%
d)	Aliquota per ammodernamento ed accrescimento	20%

1. Le quote di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma saranno ripartite tra le diverse figure professionali tecniche, professionali ed amministrative, su proposta del R.U.P., in conformità alle percentuali indicate nell'Allegato "A" al presente Regolamento.
2. Gli incentivi corrisposti complessivamente al singolo dipendente nel corso dell'anno, anche da diverse Amministrazioni, non potranno superare l'importo del 50% (cinquantapercento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
3. Gli incentivi assegnati in forza del presente Regolamento sono cumulabili anche ad altre forme di incentivazione e/o di compenso economico al personale previste a qualunque titolo dalle norme contrattuali o dall'ordinamento dell'Azienda.

Art. 7

Ripartizione e liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione degli incentivi, valutati e calcolati in conformità alle percentuali indicate nelle tabelle riportata all'articolo 6 e dell'Allegato "A" al presente Regolamento, rapportata all'effettiva fase di realizzazione dell'opera, del lavoro, del servizio e della fornitura come disciplinata dalla tabella di cui all'Allegato "B" al presente Regolamento, sarà proposta dal R.U.P. dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto prescritto dalle norme di legge vigenti nonché dopo aver accertato positivamente lo svolgimento corretto e puntuale delle specifiche attività dei componenti il Nucleo tecnico. Inoltre il R.U.P. dovrà verificare l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo nonché gli eventuali incrementi dei tempi e dei costi e le cause che li hanno determinati.
2. La proposta di cui al comma 1 dovrà essere esplicitata in un'apposita relazione con la quale il R.U.P. dovrà attestare:
 - le prestazioni effettivamente svolte;
 - il personale cui compete gli incentivi ed i relativi atti amministrativi;
3. la quantificazione degli incentivi e la ripartizione ad ogni componente il Nucleo tecnico. La delibera di liquidazione degli incentivi sarà adottata dal Direttore Generale dell'Azienda, su proposta del Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico o eventualmente dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, che vi provvederà sulla base dell'apposita relazione del competente R.U.P..

4. La liquidazione degli incentivi ai vari soggetti costituenti il Nucleo tecnico potrà avvenire anche in acconto in rapporto alle varie fasi di avanzamento delle attività come certificate da atti o documenti ufficiali, applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'Allegato "B" al presente Regolamento.
5. Gli incentivi maturati dovranno essere liquidati ai componenti il Nucleo tecnico alla fine di ogni fase e comunque dopo l'approvazione del progetto esecutivo o l'affidamento dell'opera o del lavoro. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta ad inadempienze da parte dei soggetti costituenti il Nucleo tecnico, non pregiudica né inficia in ogni caso l'erogazione della quota parte degli incentivi maturati, limitatamente alle attività effettivamente eseguite.
6. La determinazione della quota parte degli incentivi che costituiscono economie da ripartire sarà effettuata a conclusione dell'opera dei lavori, servizi e forniture in occasione del saldo degli stessi ai componenti il Nucleo tecnico. In tale sede il R.U.P. comunicherà al Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato l'importo complessivo delle economie da ripartire relative al lavoro concluso.
7. Alla fine di ogni anno solare il Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato provvederà a predisporre un apposito atto deliberativo di liquidazione delle somme di tutte le economie da ripartire maturate nel corso dell'anno, come comunicate dai singoli R.U.P., predisponendo un idoneo prospetto riepilogativo contenente l'indicazione dei lavori conclusi, le economie da ripartire, l'imputazione contabile per ciascun lavoro e la distribuzione ai dipendenti dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato.
8. L'importo complessivo degli incentivi che costituiscono economie da ripartire verrà distribuita in parti uguali tra tutti i dipendenti dell'u.o.c. Servizio Tecnico e Provveditorato, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Art. 8

Sostituzione del R.U.P. e dei componenti il Nucleo tecnico

1. Il R.U.P. potrà essere sostituito, previa specifica disposizione del Direttore Generale dell'Azienda, con un altro responsabile qualora ricorrano giustificati motivi o giusta causa che non consentano il mantenimento dell'incarico quali, a titolo esemplificativo:
 - a) per decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) per trasferimento ad altro ufficio o unità operativa o Ente;
 - c) per rinuncia all'incarico;
 - d) per oggettivo impedimento;
 - e) per motivata revoca dell'incarico;
 - f) per le cause di rimozione previste dal Codice Contratti, dal Regolamento Appalti e dalle norme di riferimento.
2. Nel caso di sostituzione, il R.U.P. sostituito avrà diritto alla corresponsione della quota parte degli incentivi relativi alle attività effettivamente svolte fino al momento della sostituzione, previa certificazione del R.U.P. subentrante, sempre con le modalità di cui all'art.6 del presente Regolamento, ad eccezione del caso indicato al punto e) del precedente comma 1 in cui avrà

diritto solamente alla corresponsione delle attività che non hanno violato o non violino gli obblighi posti a suo carico.

3. Si procederà analogamente nei confronti delle altre figure tecniche, professionali ed amministrative inserite nel Nucleo tecnico che saranno sostituite.
4. La sostituzione del R.U.P., comporterà l'eventuale ridefinizione del Nucleo tecnico da parte del R.U.P. subentrante. La sostituzione di uno o più dei componenti il Nucleo tecnico, comporterà la ridefinizione dello stesso da parte del R.U.P.
5. Intervenuta la sostituzione del R.U.P. oppure delle altre figure tecniche, professionali ed amministrative costituenti il Nucleo tecnico, cesseranno contestualmente e conseguentemente tutte le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate e già svolte.

Art. 9

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati o di ritardato adempimento di legge rispetto ai termini previsti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, sarà applicata, da parte del Direttore Generale o dal Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico, al R.U.P. o al componente del Nucleo tecnico inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1% (unopercento) del relativo compenso spettante con riferimento alla tabella "A" allegata al presente Regolamento, fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 30 (trenta) giorni di ritardo.
2. E' facoltà del Direttore Generale o del Direttore dell'u.o.c. Servizio Tecnico dell'Azienda, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, procedere disciplinarmente nei confronti dei soggetti inadempienti nonché procedere alla loro rimozione dal rispettivo incarico.
3. Le disposizioni previste ai precedenti ai commi 1 e 2, non si applicheranno nel caso in cui si dimostri, con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo assegnato, che il ritardo sia da imputare a fattori esterni condizionanti o di forza maggiore o per altra cause comunque non attribuibili al soggetto incaricato dell'attività.

Art. 10

Gestione della quota parte da destinare all'acquisto di beni ed implementazione banche dati

1. Per quanto riguarda il restante 20% (ventipercento) delle risorse finanziarie per il Fondo per funzioni tecniche e l'innovazione, di cui al comma 4 dell'art.113 del Codice Contratti, verrà destinato ad incrementare le risorse per l'acquisto, da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda e dei servizi ai cittadini, ai sensi comma 4 del citato art.113.
2. La quota di cui al comma 1 verrà determinata e versata sul Fondo per la progettazione e l'innovazione a conclusione della relativa opera o lavoro unitamente alle quote parti degli incentivi costituenti economie non ripartibili mediante specifica disposizione nella delibera di

liquidazione degli incentivi con le modalità che saranno indicate dal competente Settore Economico Finanziario Patrimoniale dell'Azienda.

3. La Direzione Generale dell'Azienda provvederà a dare le disposizioni circa le finalità delle risorse finanziarie relative alla quota parte del 20% confluite nel Fondo per la progettazione e l'innovazione, da destinare alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.11

Disposizioni finali - Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e le relative disposizioni, con specifico riferimento sia alla costituzione del Fondo sia all'applicazione delle percentuali relative agli incentivi spettanti, si applicheranno alle attività successive al 20/04/2016, data dell'entrata in vigore della Legge n.50/2016. Pertanto le disposizioni previste saranno applicabili ed applicate a tutte quelle opere, lavori, servizi e forniture, articolo 2 del presente regolamento, la cui approvazione amministrativa (delibera di approvazione del progetto o di indizione della gara d'appalto o di affidamento) sia intervenuta in data successiva al 20/04/2016 e in conformità al D.Lgs. n.50/2016.
3. Per tutte quelle opere o lavori la cui approvazione amministrativa sia stata disposta successivamente al 19/08/2014, data dell'entrata in vigore della Legge n.114/2014 sino al 22/04/2016, data dell'entrata in vigore della Legge n.50/2016, saranno applicabili ed applicate a tutte quelle opere o lavori la cui approvazione amministrativa (delibera di approvazione del progetto o di indizione della gara d'appalto o di affidamento) si applicheranno le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti in materia, decurtando l'aliquota del 20% dall'importo totale dell'incentivo, la quale sarà inserita direttamente nel fondo per ammodernamento ed accrescimento così come disposto dalla Legge 19/08/2014.
4. Le norme del presente Regolamento si intenderanno modificate alla luce di qualsiasi norma di legge e/o regolamentare sopravvenuta successivamente alla sua approvazione e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tale evenienza, nelle more della formale modificazione del presente Regolamento e della sua consequenziale approvazione amministrativa da parte dell'Azienda, si applicheranno automaticamente le nuove norme.
5. Il presente Regolamento sarà sottoposto, prima della sua approvazione, all'analisi ed alla valutazione, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, alle rappresentanze sindacali.

Art. 12

Obblighi connessi all'ottenimento del parere di conformità al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio (SCIA – CPI).

Nell'ambito degli obblighi discendenti dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/2011 recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, viene individuata la nuova figura professionale denominata "Asseveratore" la cui attività, attraverso lo strumento dell'asseverazione (art. 5 – 6 – D.P.R.151/2011), consente, tanto per le nuove realizzazioni che per i rinnovi periodici, l'ottenimento del parere di conformità al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio (SCIA – CPI).

Tale figura, viene pertanto ricompresa tra le figure professionali previste nel presente Regolamento. All'Asseveratore, in ordine ad ogni specifico intervento richiedente l'espletamento degli adempimenti specifici previsti dal richiamato D.P.R. n. 151/2011, verrà liquidato il compenso dovuto che sarà calcolato in relazione alle spettanze indicate dai rispettivi ordini e/o collegi professionali. In particolare, **per le nuove realizzazioni**, l'importo dovuto sarà inserito all'interno del quadro economico di progetto; **per le attestazioni di rinnovo periodico** si procederà ad individuare, con apposito provvedimento deliberativo, il relativo importo.

La liquidazione dei compensi spettanti all'Asseveratore verrà disposta con apposito provvedimento deliberativo, in esito all'ottenimento del parere di conformità al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio (SCIA – CPI).

ALLEGATI

Allegato "A": Percentuali di ripartizione

Allegato "B": Fasi e percentuali di liquidazione

Allegato "C": Componenti Nucleo tecnico